MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", e, in particolare, l'articolo 29;

VISTO l'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui sono state apportate modificazioni all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevedendo, in particolare, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40;

VISTO l'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per effetto del quale, a decorrere

dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, viene proporzionalmente ridotta l'aliquota di finanziamento di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, in base al numero medio dei dipendenti occupati dai datori di lavoro nel semestre precedente la data di presentazione della domanda;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante "*Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e, in particolare, l'articolo 3, comma 12, come modificato dall'articolo 2, comma 1-*quater*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, e, successivamente, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29;

VISTA la nota della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali prot. n. 40/1311 del 10 febbraio 2022, con la quale è stato comunicato di procedere ai trasferimenti in favore dell'INPS secondo la normativa di cui al precedente capoverso, in considerazione delle ingenti risorse da destinare al Fondo per l'integrazione salariale (FIS) a titolo di contributo da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 207 e 219, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO lo stanziamento di € 2.664.200.000,00 disponibile sul capitolo 2403 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2022;

VISTO il decreto di liquidazione n. 48 del 24 marzo 2022 con cui è stato autorizzato l'ordine di pagare ad impegno contemporaneo n. 1, per un importo complessivo di € 1.332.100.000,00, relativo al trasferimento della prima e della seconda tranche da destinare al Fondo per l'integrazione salariale (FIS) a titolo di contributo da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 207 e 219, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al trasferimento della terza tranche all'INPS, per un importo pari ad € 666.050.000,00, a carico dello Stato, a valere sul capitolo 2403, per le finalità previste dalla normativa sopra richiamata,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, viene impegnato e contestualmente trasferito l'importo di € **666.050.000,00** (seicentosessantaseimilionicinquantamila/00) in favore dell'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – quale terza tranche dei trasferimenti da destinare al Fondo per l'integrazione salariale (FIS) a titolo di contributo da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 207 e 219, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2403 - PG 1 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Firmato digitalmente da: Dott.ssa Agnese De Luca
LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

AB

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni.